

n. 8031/2021 r.g.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
Seconda Sezione Civile

in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alessandro Rizzieri, ha pronunciato la presente

SENTENZA

nella causa civile promossa con atto di citazione da

Parte_1 ora *Parte_2* con sede Sant'Agnello (Na) (c.f. e p. iva n. *P.IVA_1*) in persona del legale rappresentante ing. *Parte_3* difesa dal prof. avv. Gianluca Fuccillo e domiciliata in Castellammare di Stabia (Na) presso lo studio del difensore
(attrice - opponente)

nei confronti di

Controparte_1 con sede in Napoli (p. iva *P.IVA_2*), ora [...]
Controparte_2 in persona del curatore avv. *Controparte_3*, difesa dall'avv. Antonia Vitale
(convenuta - opposta)

sulle seguenti conclusioni:

per l'attrice - opponente:

In via processuale:

Dichiarare la nullità della CTU resa dalla Dott.ssa CP_4 in relazione alla "IPOTESI n 1" della sussistenza di un collegamento funzionale tra il contratto di Sub Appalto ed il Contratto di Nolo a Caldo, per le motivazioni dedotte nel presente atto e nelle note all'elaborato di CTU a ministero del CTP Dott. Per_1 che qui si ripropongono e si sottopongono a questa Giustizia

In subordine

Chiamare a chiarimenti il CTU dott.ssa CP_4 a chiarimenti in relazione a tutte le deduzioni mosse nel presente atto e nelle note all'elaborato di CTU a ministero del CTP Dott. Per_1 per la " Ipotesi 1" che qui si ripropongono che non hanno trovato riscontro della Relazione Finale depositata

In ulteriore Subordine e salvo gravame:

Assegnare la procedura in decisione, con i termini dell'art 190 cpc, con espressa riserva di gravame sulla nullità della CTU

CONCLUSIONI DI RITO E DI MERITO

L'istante si riporta alle conclusioni di rito e di merito rassegnate nelle memorie ex art 813 VI co Cpc I termine e che si hanno qui per brevità richiamate e trascritte, nessuna esclusa ed anzi tutte riproposte

per la convenuta - opposta:

1) preliminarmente, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale di Napoli relativamente al contratto di subappalto del 4.5.18 in favore di un Collegio Arbitrale da nominarsi ai sensi dell'art. 33 del contratto di subappalto, con conseguente inammissibilità, improponibilità

ed improcedibilità dell'eccezione di inadempimento sollevata dalla

Parte_1

2) nel merito, accertare e dichiarare la nullità, l'annullabilità, l'inammissibilità, l'improponibilità, l'improcedibilità ed, in ogni caso, l'assoluta infondatezza, in fatto ed in diritto, delle avverse richieste e deduzioni, confermando quindi il decreto ingiuntivo n. 339/21 opposto, chiedendo nel contempo l'immediata concessione della provvisoria esecutività;

2) condannare l'opponente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte_1 ora *Parte_2* si opponeva al decreto n. 1283/2021, emesso il 18 febbraio 2021 dal Tribunale di Napoli, con cui le era ingiunto di pagare a *Controparte_1* la somma di Euro 225.000, oltre iva, interessi e spese processuali, di cui alla fattura n. 1/2020 (saldo del corrispettivo di contratto del 2 maggio 2018 di “*subfornitura servizi - nolo a caldo del convoglio* *Parte_4* e [...] *Controparte_5*”).

L'opponente sosteneva di avere già integralmente pagato il corrispettivo per il “noleggio a caldo” (nei mesi di dicembre 2019, gennaio e febbraio 2020 non erano state compiute lavorazioni e i rapporti con la controparte erano stati risolti per inadempimento il 13 febbraio 2020). Solo dopo la risoluzione, *Controparte_1* inviava la fattura n. 1/2020 per euro 225.000, “*superiore all'intero fatturato e prodotto dell'anno precedente*”. L'esistenza del credito era smentita dagli “*statini di verifica e contabilizzazione*”, previsti dal contratto e sottoscritti da [...]

Controparte_6 chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna dell'opposta ai sensi dell'art. 96, 3° co., c.p.c.

Si costituiva in giudizio *Controparte_1* chiedendo il rigetto dell'opposizione.

L'opposta affermava che i mezzi non erano stati utilizzati 38,5 giorni, bensì 76 giorni (circostanza che si desumeva dal giornale nautico timbrato e firmato dalla Capitaneria). La fattura n. 1/2020 indicava il corrispettivo dei restanti 37,5 giorni (per l'importo giornaliero contrattuale di Euro 6.000, oltre iva).

L'opposta eccepiva, poi, il difetto di giurisdizione del Tribunale di Napoli relativamente all'asserito inadempimento del contratto di subappalto del 4 maggio 2018 (distinto dal contratto di noleggio), in quanto contenente clausola compromissoria.

Con ordinanza del 13 settembre 2021, il giudice respingeva l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà al decreto opposto.

Scambiate le memorie ex art. 183, 6° co., c.p.c., erano ammesse prove orali, assunte all'udienza del 6 dicembre 2022 e del 24 gennaio 2023.

All'udienza predetta erano precisate una priva volta le conclusioni. Dopo il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa era rimessa in istruttoria per l'espletamento di c.t.u.

A seguito della dichiarazione di fallimento di *Controparte_1* il 15 febbraio 2024 era dichiarata l'interruzione del processo, che veniva riassunto dall'opponente.

Il 28 maggio 2024, si costituiva in giudizio il curatore del *Controparte_2*

[...]

Il c.t.u. depositava la relazione peritale il 21 novembre 2025.

Le conclusioni erano nuovamente precisate all'udienza del 12 dicembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte.

La causa era trattenuta in decisione alla scadenza dei termini concessi per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

1. Si rileva, preliminarmente, che **Controparte_1** esercitando l'azione con il ricorso monitorio, ha dedotto in giudizio il contratto di “nolo a caldo” concluso il 2 maggio 2018 e non anche altri rapporti contrattuali.

Il contratto, alla clausola 7 “Rapportini di lavoro”, prevedeva che *“Quotidianamente verrà redatto un rapportino di lavoro indicante le ore di noleggio impiegate. Tale rapportino dovrà essere controfirmato per accettazione dal responsabile della Commessa [..]”*.

Tenendo conto di tali rapportini, il corrispettivo del noleggio è già stata quasi interamente pagato. Come accertato dal c.t.u., dott.ssa **[...]** **Per_2**, residua un credito di **Controparte_1** di appena Euro 810,10 (Euro 132,10 in base alle fatture emesse e quasi interamente saldate; Euro 678, oltre iva, per una porzione di giornata contabilizzata nei rapportini, ma non fatturata).

2. Il perito, esaminando il giornale nautico, corroborato dalle ordinanze della Capitaneria di Porto, ha appurato che il convoglio (rimorchiatore “**Controparte_5** e piattaforma) è uscito per ulteriori 29,556 giornate, il che comporterebbe il diritto all'ulteriore corrispettivo di Euro 177.336 (e non di Euro 225.000, fatturati da **Controparte_1** nel gennaio 2020).

Sennonché, non vi è prova sufficiente che le uscite siano state richieste da **Parte_1** in esecuzione del contratto di noleggio.

2.1. In primo luogo, non è stata fornita spiegazione della ragione per cui le ulteriori giornate di uscita in mare non siano state contabilizzate nel modo contrattualmente previsto, ossia mediante la compilazione dei rapportini.

Controparte_1 neppure ha spiegato il motivo per il quale attese la cessazione del rapporto per fatturare il considerevole importo di Euro 225.000 (è rimasta priva di riscontro l'affermazione, che peraltro contrasta

con il contenuto dei rapportini, secondo cui la committente le richiese di fatturare solo un rimborso costi).

2.2. Le prove testimoniali non permettono di ricostruire con sufficiente precisione lo svolgimento del rapporto.

Poco attendibile la deposizione dell'ingegnere *Tes_1* (marito dell'amministratrice di *Controparte_6* ma verosimilmente il *dominus* della società), secondo cui, nel periodo considerato, la società lavorò solamente per *Parte_1* e non sempre venivano redatti i rapportini "facendo fede il giornale di bordo".

In ogni caso, la deposizione di *Tes_1* è smentita da quella del direttore di cantiere, *Testimone_2*, il quale ha dichiarato che le uscite commissionate da *Parte_1* erano sempre documentate nei rapportini: circostanza confermata dall'impiegato *Testimone_3* e non smentita dal sommozzatore *Testimone_4*, il quale ha riferito che le uscite erano concordate con *Tes_2* e di non essere a conoscenza di "come venissero contabilizzati con *Parte_1* i periodi di effettivo utilizzo dei mezzi".

3. Deve poi considerarsi che *Parte_1* ed *Controparte_1* avevano concluso un secondo contratto il 4 maggio 2018 (non di nolo, ma di subappalto) per la realizzazione di una condotta sottomarina (c.d. condotta di *Parte_5* in Comune *Parte_6*).

È quindi possibile che le uscite (non contabilizzate) del convoglio siano state compiute in esecuzione di questo secondo contratto. L'ipotesi è stata formulata anche dal c.t.u. (manifestamente infondata, in proposito, l'eccezione, sollevata dall'opponente, di nullità dalla consulenza tecnica d'ufficio per avere il perito ipotizzato un nesso tra il noleggio e il contratto di subappalto: il c.t.u. ha il dovere di mettere a disposizione del giudice tutti gli elementi di giudizio che ritiene utili per la soluzione della controversia).

Tale diverso rapporto prevedeva però un autonomo corrispettivo e comunque l'opera doveva essere eseguita dalla subappaltatrice, sicché *Parte_1* subappaltante, non era tenuta a noleggiare il rimorchiatore e la piattaforma per l'esecuzione della condotta (altrimenti detto, non vi era ragione perché *Parte_1* noleggiasse da *CP_1* [...] i beni suddetti per metterli poi a disposizione della stessa subappaltatrice *Controparte_1* .

Dunque, le ulteriori 29,556 giornate di uscita del convoglio non rientrano nell'oggetto del rapporto di "noleggio a caldo", in relazione al quale è stata emessa la fattura n. 1/2020 ed esercitata l'azione (la stessa opposta ha confermato che il rapporto di subappalto rimane estraneo al giudizio, affermando addirittura che il Tribunale di Napoli non abbia la giurisdizione a conoscerne le vicende).

4. In ragione di quanto sopra esposto, il decreto ingiuntivo n. 1283/2021, emesso dal Tribunale di Napoli, dev'essere revocato.

Nel contempo, *Parte_2* dev'essere condannata a corrispondere al *Controparte_2* la somma di Euro 810,10 (oltre iva sull'importo di Euro 678), maggiorata degli interessi ex art. 1284, 4° co., c.c. dal 19 febbraio 2021 (data di notifica del decreto ingiuntivo) al saldo.

La statuizione di condanna al pagamento della somma di denaro suddetta a favore del *Controparte_2* preclude la condanna di quest'ultimo alla rifusione delle spese processuali dell'opponente, in quanto l'opposto, per quanto molto limitatamente, rimane vittorioso.

Le spese processuali sono perciò interamente compensate (compensazione per l'appunto giustificata dall'esito complessivo del giudizio).

Il compenso del c.t.u. viene posto a carico di entrambe le parti nella misura di un mezzo per ciascuna.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo la causa civile n. 8031/2021 r.g. promossa con atto di citazione da *Parte_1* ora *Parte_2* [...] (attrice - opponente) nei confronti di *Controparte_2* (convenuto - opposto), ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così ha deciso:

- 1) revoca il decreto ingiuntivo n. 1283/2021, emesso dal Tribunale di Napoli;
- 2) condanna *Parte_2* a corrispondere al [...] *Controparte_2* la somma di Euro 810,10 (oltre iva nella misura di legge sull'importo di Euro 678), maggiorata degli interessi ex art. 1284, 4° co., c.c. dal 19 febbraio 2021 al saldo;
- 3) compensa le spese processuali;
- 4) pone il compenso del c.t.u., come separatamente liquidato, a carico di entrambe le parti nella misura di un mezzo per ciascuna.

Napoli, 6 febbraio 2026.

Il giudice
(dott. Alessandro Rizzieri)